

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 14/04/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito mediante cessione del quinto, stipulato in data 16.7.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in corrispondenza della 48^{ma} rata su un totale di 120, la ricorrente, insoddisfatta dagli esiti della prodromica fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro per chiedere, sulla base dei principi della sentenza cd. Lexitor e della decisione del Coll. di Coord. n. 26512/19, la restituzione dell'importo complessivo di € 4.035,53, oltre interessi legali.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo che:

- in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in data 17.7.2019 sono stati rimborsati in favore del cliente - a decurtazione del debito residuo - gli interessi compensativi per l'estinzione anticipata pari ad € 2.197,51 e la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 124,56, secondo il criterio *pro rata temporis*, conformemente all'art. 125 *sexies* TUB, alle disposizioni della Banca d'Italia del 7 aprile 2011 agli Orientamenti di Vigilanza sulle operazioni con cessione del quinto dello stipendio/pensione, emanati il 27 marzo 2018;
- in data 1 dicembre 2020 ha tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia insorta mediante una proposta di definizione avente ad oggetto il rimborso delle quote non maturate della commissione percepita dall'Intermediario Finanziario e della commissione del finanziatore definite up front nel contratto. La quantificazione dell'importo proposto è stata effettuata con l'applicazione del criterio *pro rata temporis*; proposta rifiutata dalla ricorrente. Pertanto, esperito inutilmente il tentativo di evitare che la procedura proseguisse, il giorno 4 dicembre 2021 ha effettuato un ulteriore rimborso in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

capo alla ricorrente dell'importo di € 1.487,83 comprensivo degli interessi legali maturati dalla data del reclamo ed il rimborso di € 20,00 quali spese sostenute dal cliente per l'avvio della presente procedura, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla cliente e trasmesso presso lo studio del legale della ricorrente.

- la domanda, così come formulata in ricorso, non può essere accolta, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il ricorso è stato impostato solo ed esclusivamente sulla domanda di applicazione agli oneri non maturati del criterio proporzionale lineare e sulla natura *recurring* delle voci di costo contestate (Decisione n. 205117 Collegio di Napoli del 18 novembre 2020).

Alla luce di tali argomentazioni, dunque, la resistente chiede a codesto Arbitro di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso specificando in ordine alla eccezione dell'intermediario, che sia la C.G.U.E. e sia l'A.B.F., si sono limitati ad assumere che il precetto della sentenza cd "Lexitor", era applicabile anche ai procedimenti – fossero in fase di reclamo o di ricorso all'A.B.F. – già pendenti alla data di pubblicazione della sentenza, specificando, però, che sarebbero state riconosciuti solo ed esclusivamente i costi espressamente richiesti in reclamo (senza, ovviamente, nulla prescrivere in ordine alla scelta del criterio di calcolo). Inoltre in sede di reclamo, aveva espressamente richiesto il rimborso di tutti i costi addebitati in contratto, legittimamente optando per la quantificazione del richiesto secondo il criterio del pro rata temporis, ma comunque rimettendo, in sede di ricorso all'A.B.F., ogni determinazione al Collegio adito.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo, esso trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente un articolato principio di diritto, secondo cui: “ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

Con tale principio di diritto, il Collegio di Coordinamento ha dato applicazione alla regola dell’efficacia diretta delle sentenze (dichiarative) della CGUE per tutti i giudici (giudicanti) nazionali (non solo a quello - o a quelli dello Stato - del rinvio), tenuto conto altresì del grado di armonizzazione della direttiva oggetto di interpretazione e del vincolo per i giudici nazionali di modificare una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto incompatibile con gli scopi di una direttiva (o in questo caso, con l’interpretazione fornita dalla CGUE), mentre, ove non possibile un’interpretazione adeguatrice (diversamente dal caso *de quo*), il giudice nazionale sarebbe tenuto alla disapplicazione del diritto nazionale, conformemente all’ipotesi – minore - della sopravvenienza dell’atto vincolante di diritto europeo (CGUE, sent. Egenber C-68/17), pena una illegittima prevalenza del diritto nazionale difforme sul diritto europeo. L’orientamento inaugurato del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato seguito (talora con richiami diretti) dalla più recente giurisprudenza ordinaria, la quale ha ribadito non solo l’irrilevanza dell’argomento dell’autoesecutività delle direttive, in presenza di una loro attuazione, ma altresì la natura vincolante dell’interpretazione del diritto UE adottato dalla CGUE (non solo per gli organi giurisdizionali) in quanto non contrastante con la lettera dell’art. 125 *sexies* TUB, nonché l’efficacia di tale interpretazione per i rapporti pregressi, purchè non esauriti (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n.2468), (vv. Trib. Torino, sent. 21.3.2020, Trib. Torino (ord.) 22.9. 2020, Trib. Milano (ord.) 3.11.2020; v. anche Trib. Napoli 7.2.2020).

Infine, con riguardo a criteri di calcolo, il Collegio ha altresì ritenuto che “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria, formulata contrariamente a quanto sostenuto dal resistente in termini di richiesta di rimborso per commissioni *up front* e *recurring* (sentenza cd. Lexitor e decisione del Coll. di Coord. n. 26512/19), per le seguenti voci di costo “istantanee”, in quanto contrattualmente ascritte ad attività relative all'erogazione del prestito, per gli importi appresso indicati:

- € 170,03 a titolo di spese di istruttoria;
- € 1.449,02 a titolo di commissione intermediario del credito;

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- € 2.197,34 a titolo di commissione mandataria
- € 1.363,39 a titolo di commissione mandataria;
- € 104,40 a titolo di commissione finanziatore;
- € 124,56 a titolo di spese incasso quote

Pertanto, il Collegio, tenuto conto altresì dei rimborsi pari a € 2.197,51 a titolo di commissione mandataria ed € 124,56 a titolo di spese per incasso quote, nonché di ulteriori € 1.467,33 in sede tentativo di conciliazione, comprensivo di € 20,00 per spese della procedura, ritiene che il ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di € 1.619, 75 oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.620,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO